

ALLEGATO "D"

Contratto N°

CIG: 5650789A97

- C O N T R A T T O -

per la fornitura di elio liquido in dewar, da consegnare al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze sede di Pisa.

tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze Sede di Pisa (in seguito per brevità indicato anche "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, con sede in Piazza San Silvestro 12, 56127 Genova, rappresentato dal suo Direttore Dott.ssa Lucia Sorba, munita dei necessari poteri giusto.....,

e

l'operatore economico " _____ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, rappresentato da _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____, giusto _____.

P R E M E S S O

- a) che con Decisione a contrattare del Direttore della Stazione appaltante Prot. N. 0000701 del 12 febbraio 2014, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario, sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per l'acquisizione in economia della fornitura di elio liquido in dewar, da consegnare presso la Stazione appaltante, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) che, in base alle risultanze contenute negli appositi verbali del Seggio di gara, è stata

proclamata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore economico;

- c) che la Stazione appaltante ha emesso il Provvedimento di aggiudicazione definitiva in data..... Prot. N.;
- d) che l'aggiudicazione definitiva sopra richiamata è stata comunicata all'operatore economico con lettera Prot. N. _____ del _____ pervenuta allo stesso in pari data;
- e) che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche dei prescritti requisiti nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- f) che con Verbale in data il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e che è pertanto necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura.

=====

Per tutto quanto precede si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della fornitura.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica dell'operatore economico del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____ nonché la sua offerta economica del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di elio liquido in dewar, (in seguito per brevità indicata anche come "fornitura") per una quantità presunta annuale media di 5.000 litri. L'elio dovrà essere fornito ad elevata purezza secondo le seguenti specifiche:

- Prodotto: Elio liquido (He2)
- Purezza minima: > 0 = 99,998%
- Campo di applicazione: Criogenia per ricerca scientifica.

L'elio liquido dovrà essere fornito in dewars da 60 litri e/o 100 litri e/o 250 litri, in conformità alle esigenze che verranno di volta in volta richieste.

I sopra citati "dewars" dovranno rispondere a tutte le disposizioni vigenti, leggi, decreti nazionali e norme di riferimento.

Il quantitativo presunto medio sopra indicato deve ritenersi meramente indicativo e potrà variare, per eccesso e per difetto, in ragione del 20% (venti per cento), in relazione alle effettive esigenze della Stazione appaltante, senza che per ciò l'aggiudicatario abbia a pretendere variazioni di prezzo e/o avanzare alcuna eccezione o reclamo al riguardo.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto, con esclusione del tacito rinnovo.

L'aggiudicatario è tenuto alla prestazione della fornitura, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio della fornitura.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 60 (sessanta) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare la fornitura in oggetto: l'aggiudicatario ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione della fornitura per l'ulteriore periodo comunicato dalla Stazione appaltante, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente capitolato, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto, determinato in base all'Offerta economica formulata dall'operatore economico in sede di gara, ammonta a:

- a) € _____ (diconsi euro _____ / __) – al netto dell'I.V.A. per ogni litro di prodotto;
- b) € _____ (diconsi euro _____ / __) – al netto dell'I.V.A. per ogni dewar relativo ai costi di trasporto e manipolazione merci pericolose.

Gli importi di cui sopra sono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

ART. 5 – ONERI PER LA SICUREZZA

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l'operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico stesso e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

ART. 6 – LUOGO DI CONSEGNA

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze, Laboratorio "NEST" - Piazza San Silvestro 12, 56127 Pisa.

ART. 7 – TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei dewar dovrà avvenire presso il luogo di cui all'art. 6 del presente contratto, di norma il martedì successivo all'inoltro dell'ordinativo da parte della Stazione appaltante, effettuato per ogni consegna, non oltre il giovedì della settimana precedente, determinando quindi un tempo non inferiore a cinque (5) giorni solari per l'elaborazione dell'ordine da parte dell'aggiudicatario. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'aggiudicatario, indifferentemente, mediante posta elettronica e/o fax. L'aggiudicatario dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, altresì confermando la data di consegna.

L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 9:00 AM e le ore 15:00 PM; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. L'aggiudicatario dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto per ogni consegna.

ART. 8 – MODALITA' DI RESA, RISCHIO E PROPRIETA'

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla consegna della fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico.

L'aggiudicatario sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima alla Stazione appaltante.

La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante alla data del riscontro della regolare esecuzione superata con esito positivo.

ART. 9 – RISCONTRO DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

Entro trenta giorni solari dalla consegna dei dewar a seguito di ciascun ordinativo, il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

9.1. Verifiche sulle specifiche

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'art. 2 del presente contratto,

l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione, fermo restando l'applicazione di penali di cui all'art. 10 del presente capitolato.

ART. 10 - PENALITÀ

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ogni singolo ordinativo stabilito all'articolo 7 del presente contratto, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo del singolo ordinativo, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno solare di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al ritardo.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'aggiudicatario possa accampare pretese di sorta.

Inoltre, nel caso si verificasse quanto indicato all'art. 9.1 del presente contratto, l'aggiudicatario si obbliga al pagamento di una penale pari a € 0,08 (zero virgola zero otto) per ogni litro dell'ordinativo oggetto del controllo.

Costituisce altresì inadempimento contrattuale e motivo di applicazione delle penali previste al primo paragrafo del presente articolo, anche la mancata consegna nei termini stabiliti dovuta a sciopero aziendale.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;

- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

ART. 12 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'operatore economico ha costituito una garanzia, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006, costituita alternativamente mediante:

- fidejussione bancaria, rilasciata da azienda di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 377 e s.m.i.;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (art. 1 Legge 348/1982).

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture avverrà entro trenta giorni solari dall'attestazione di regolare esecuzione mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

ART. 14 – EMISSIONE FATTURA

L'aggiudicatario emetterà le fatture riportanti:

a) intestazione:

ISTITUTO NANOSCENZE DEL CNR

PIAZZA SAN SILVESTRO, 12

56217 PISA

P. IVA: 02118311006

b) il CIG: 5650789A97;

c) il riferimento al contratto emesso dalla Stazione appaltante;

d) il dettaglio della fornitura consegnata;

e) l'aliquota IVA ai sensi di legge (per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

ART. 15 – OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'aggiudicatario è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture””;
- del D.P. CNR 23 maggio 2013, n. 000042 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - serie generale - n. 133 del 08/06/2013 “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
- dalle norme del codice civile per quanto applicabili.

ART. 16 – OSSERVAZIONE DI CONDIZIONI NORMATIVE CCNL E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Oltre a quanto previsto all’art. 15 del presente contratto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese fornitrici oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro. Inoltre, l’operatore economico è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti nonché a se stesso, ed è tenuto al risarcimento degli stessi. La Stazione appaltante e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

L’operatore economico si impegna a sollevare la Stazione appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura.

A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l’operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa dalla Compagnia

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la natura propria della fornitura, non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

ART. 19 – CONTROVESIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Genova, legge italiana. La competenza arbitrale è esclusa

ART. 20 – DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio in _____, Via _____, CAP _____. L'operatore economico ha obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 22 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione. Le parti contraenti dichiarano che

quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano il presente contratto composto da dieci pagine e ventuno articoli.

Per CNR-NANOSCIENZE
(Dott.ssa Lucia SORBA)

Per L'Op. economico
(.....)

Ai sensi dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati e, conseguentemente, di approvare tutte le condizioni nonché tutte le clausole del presente contratto dall'articolo 1 all'articolo 22.

....., li _____

Per l'operatore economico.....

(.....)

SCHEMA DI CONTRATTO